



Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo

Fascicolo n. 3225/2020/PA14/Gab

Rovigo, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di ROVIGOAi Sig.ri Sindaci della Provincia di ROVIGO

e, per conoscenza

Al Sig. Questore di ROVIGOAl Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di
ROVIGOAl Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di
ROVIGO

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, con ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.204 del 17 agosto u.s. – ferme restando le disposizioni di cui all'art.1 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, sono state introdotte le seguenti ulteriori prescrizioni, ai fini del contenimento della diffusione del virus:

- ***è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (art.1 comma 1, lett.a);***
- ***sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico /art.1, comma1, lett.b).***



Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo

Si evidenzia che all'art.1, comma 1, sono fatte salve le disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a quelle specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela con l'ordinanza in commento, anche in fasce orarie diverse.

Si segnala, altresì, che all'art.1, comma 2 dell'ordinanza in esame, è espressamente stabilito che, rispetto a quelle suddescritte, le Regioni possono introdurre ulteriori misure "solo in termini restrittivi".

Gli effetti dell'ordinanza – in cui si fa rinvio al sistema sanzionatorio di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 (convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) **decorrono dalla data del 17 agosto u.s.**, sino all'adozione di un successivo d.P.C.M., e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Alla stregua di quanto precede, le SS.LL. vorranno valutare le più adeguate modalità di attuazione delle misure in argomento, coinvolgendo la propria articolazione di Polizia Locale, per iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo ritenuta più idonea a scongiurare la violazione delle suddette prescrizioni.

Si allega, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riguardante le Ordinanze del Ministero della Salute del 12 e 16 agosto 2020 per l'estensione del contenuto della presente alla polizia Locale.

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto Vicario
(Viretti)